

# **26 – POLITICA SULLA SOSTENIBILITÀ**

*Policy aziendali*

**Sezione:** Policy aziendali  
**Capitolo:** 26  
**Attività:** Politica sulla sostenibilità

## Storico delle versioni

| Versione | Data Documento | Validato da                  | Principali variazioni  |
|----------|----------------|------------------------------|--|
| 1.0      | 26/02/2021     | Consiglio di Amministrazione |  |
| 1.1      | 15/04/2021     | Direttore Generale           | Aggiornamento riferimenti a sito Etica SGR e correzione di alcuni refusi |
| 2.1      | 18/12/2023     | Consiglio di Amministrazione | Aggiornamento rispetto a novità in ambito sostenibilità                  |

## Indice

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. Premessa</b>   | <b>4</b>  |
| <b>2. Quadro normativo di riferimento</b>                            | <b>4</b>  |
| <b>3. Definizioni</b>  | <b>5</b>  |
| <b>4. Ambito di applicazione</b>                                     | <b>6</b>  |
| <b>5. Misurazione e integrazione del rischio di sostenibilità</b>    | <b>7</b>  |
| 5.1 Investimenti mobiliari liquidi                                   | 7         |
| 5.2 Investimenti mobiliari illiquidi                                 | 8         |
| 5.3 Investimenti immobiliari   | 8         |
| <b>6. Considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità</b> | <b>9</b>  |
| 6.1 Trasparenza a livello di entità                                  | 9         |
| 6.2 Trasparenza a livello di prodotto finanziario                    | 10        |
| 6.3 Trasparenza a livello di attività di consulenza                  | 10        |
| <b>7. Governance della SGR</b>                                       | <b>11</b> |
| 7.1 Consiglio di Amministrazione                                     | 11        |
| 7.2 Comitato ESG   | 11        |
| 7.3 <i>Risk Management</i>   | 11        |
| 7.4 Gestori della SGR  | 12        |
| <b>8. Governance dei prodotti</b>                                    | <b>12</b> |
| <b>9. Trasparenza nella Documentazione precontrattuale</b>           | <b>12</b> |
| 9.1 Prodotti non ESG   | 12        |
| 9.2 Prodotti ESG   | 13        |
| 9.3 Prodotti con obiettivi di sostenibilità                          | 13        |
| <b>10. Trasparenza nelle Relazioni periodiche</b>                    | <b>13</b> |
| <b>11. Documentazione da pubblicare sul sito <i>internet</i></b>     | <b>13</b> |
| <b>12. Documentazione di <i>marketing</i></b>                        | <b>14</b> |
| <b>13. Divulgazione</b>  | <b>14</b> |

**Sezione:** Policy aziendali  
**Capitolo:** 26  
**Attività:** Politica sulla sostenibilità

## 1. Premessa

La presente Politica è volta ad illustrare l'assetto organizzativo, i principi e le linee guida adottati da Euregio Plus SGR S.p.A. (di seguito "Euregio Plus" o "SGR" o "Società") in materia di sostenibilità ambientale, sociale e di *governance*.

La considerazione degli aspetti legati alla sostenibilità, nella sua accezione più ampia, costituisce ormai un elemento imprescindibile per la definizione delle strategie aziendali e l'adozione di modelli di *business* resilienti ed inclusivi. In virtù del mandato fiduciario che ha con i propri clienti, Euregio Plus è costantemente impegnata nella ricerca di investimenti che siano finalizzati alla generazione di valore sostenibile e ritiene che gli aspetti ambientali, sociali e di *governance* caratterizzanti gli investimenti effettuati dalla SGR possano influenzare nel tempo la *performance* dei portafogli gestiti. Per questa ragione Euregio Plus integra i fattori ESG all'interno di tutta la sua attività di gestione attiva. L'inclusione di tali fattori nelle decisioni di investimento consente quindi di allineare gli interessi degli investitori con gli obiettivi più ampi della Società.

La presente Politica si basa sui seguenti elementi costitutivi:

- il monitoraggio dei rischi di sostenibilità nel processo di investimento;
- l'utilizzo di indicatori di sostenibilità nel processo di investimento;
- la considerazione dei principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità derivanti dall'attività di investimento;
- le strategie ESG specifiche;
- l'azionariato attivo e l'*engagement*.

La presente Politica si integra con i principi generali del Codice Etico e di Comportamento della SGR, a cui si rimanda.

## 2. Quadro normativo di riferimento

La presente Politica è adottata con l'obiettivo di diffondere i principi di sostenibilità ambientale, sociale e di *governance* e descrivere le politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nei propri processi decisionali relativi agli investimenti e gli obblighi di trasparenza previsti dal Regolamento (UE) 2088/2019 (di seguito "SFDR" o "Regolamento SFDR"), che stabilisce norme armonizzate sulla trasparenza per i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari per quanto riguarda l'integrazione dei rischi di sostenibilità e la considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità nei loro processi e nella comunicazione delle informazioni connesse alla sostenibilità relative ai prodotti finanziari. I predetti principi considerano, inoltre, quanto previsto dal Regolamento (UE) 2020/852 (nel seguito "Regolamento Tassonomia") relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e, in particolare, quelli ecosostenibili. Tale normativa è ulteriormente declinata, per quanto riguarda il Regolamento Tassonomia, dai Regolamenti Delegati (UE) 2021/2139 e 2021/2178 che declinano rispettivamente i criteri per la definizione di attività ecosostenibile (relativa agli obiettivi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici) e le modalità di comunicazione del grado di ammissibilità e di allineamento di un'impresa alla Tassonomia. Per quanto riguarda la SFDR, il Regolamento Delegato (UE) 2022/1288 (nel seguito "Regolamento Delegato di SFDR") specifica i contenuti e le modalità di *disclosure* previste a livello di società, per i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari, e a livello di prodotto.

Ulteriori fonti normative in materia:

**Sezione:** Policy aziendali  
**Capitolo:** 26  
**Attività:** Politica sulla sostenibilità

- Regolamento delegato (UE) 2021/1255 della Commissione del 21 aprile 2021 che modifica il Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 per quanto riguarda i rischi di sostenibilità e i fattori di sostenibilità di cui i gestori di fondi di investimento alternativi debbono tenere conto;
- Aspettative di vigilanza sui rischi climatici e ambientali, Banca d'Italia, aprile 2022;
- Agenda dell'ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile adottata dalle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 incentrata sugli obiettivi di sviluppo sostenibile (*Sustainable Development Goals* "UN SDGs");
- *Principles for Responsible Investments* (PRIs) delle Nazioni Unite del 2006.

### 3. Definizioni

Ai sensi della presente Politica, i termini riportati in maiuscolo avranno il significato loro attribuito di seguito:

- **SGR o Società:** Euregio Plus SGR S.p.A.;
- **Policy o Politica sulla Sostenibilità:** indica il presente documento;
- **TUF:** decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e ss.mm.ii. "Testo Unico della Finanza";
- **Regolamento SFDR:** Regolamento (UE) 2088/2019 del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari "*Sustainable Finance Disclosure Regulation*";
- **Regolamento Tassonomia:** Regolamento (UE) 852/2020 del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica al Regolamento SFDR;
- **ESG:** *Environmental, Social, Governance*: principi di sostenibilità ambientale, sociale e di *governance*;
- **Partecipante ai mercati finanziari:** secondo la definizione espressa dal Regolamento SFDR, tra le altre, un'impresa di investimento che fornisce servizi di gestione del portafoglio, un ente pensionistico aziendale o professionale (EPAP), un creatore di un prodotto pensionistico un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA), un gestore di un fondo per il *venture capital* qualificato registrato conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 345/2013, una società di gestione di un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (società di gestione di OICVM);
- **Consulente finanziario:** secondo la definizione espressa dal Regolamento SFDR, tra le altre, un'impresa di investimento che fornisce consulenza in materia di investimenti, un GEFIA che fornisce consulenza in materia di investimenti conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, lettera b), punto i), della direttiva 2011/61/UE, una società di gestione di OICVM che fornisce consulenza in materia di investimenti conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), punto i), della direttiva 2009/65/CE;
- **Prodotto finanziario:** secondo la definizione espressa dal Regolamento SFDR, tra gli altri, una gestione del portafoglio come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2014/65/UE, un prodotto pensionistico, uno schema pensionistico, un fondo di investimento alternativo (FIA), un OICVM, un PEPP;
- **Consulenza in materia di investimenti:** secondo la definizione espressa dal Regolamento SFDR, la consulenza in materia di investimenti come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/65/UE;
- **Investimento sostenibile:** investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l'impiego di energia, l'impiego di energie rinnovabili, l'utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l'uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l'impatto sulla biodiversità e l'economia circolare o un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l'integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali

**Sezione:** Policy aziendali  
**Capitolo:** 26  
**Attività:** Politica sulla sostenibilità

investimenti rispettino prassi di buona *governance*, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali;

- **Rischio di sostenibilità:** un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di *governance* che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento;
- **Fattori di sostenibilità:** le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva;
- **Obiettivi ambientali:** gli obiettivi definiti dall'articolo 9 del Regolamento Tassonomia:
  - a) la mitigazione dei cambiamenti climatici (cfr. articolo 10 del Regolamento Tassonomia);
  - b) l'adattamento ai cambiamenti climatici (cfr. articolo 11 del Regolamento Tassonomia);
  - c) l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine (cfr. articolo 12 del Regolamento Tassonomia);
  - d) la transizione verso un'economia circolare (cfr. articolo 13 del Regolamento Tassonomia);
  - e) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento (cfr. articolo 14 del Regolamento Tassonomia);
  - f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi (cfr. articolo 15 del Regolamento Tassonomia).
- **Prodotto ESG:** un prodotto finanziario che, come definito all'art. 8, paragrafo 1 del Regolamento SFDR, promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di tali caratteristiche, a condizione che le imprese in cui gli investimenti sono effettuati rispettino prassi di buona *governance*;
- **Prodotto con obiettivi di sostenibilità:** un Prodotto ESG che, come definito all'art. 9 del Regolamento SFDR, ha come obiettivo investimenti sostenibili;
- **Prodotto non ESG:** un prodotto finanziario che non rientra nella definizione di Prodotto ESG;
- **Documentazione precontrattuale:** si intende la documentazione indicata nell'articolo 6, comma 3 del Regolamento SFDR, di seguito riepilogata:
  - per i FIA: il documento d'offerta (per i FIA riservati) o il documento informativo (per i FIA non riservati);
  - per gli OICVM: il prospetto informativo relativo all'offerta al pubblico;
  - per i fondi pensione: la Nota informativa;
  - per le gestioni patrimoniali: il documento informativo;
- **Relazione periodica:** si intende la documentazione indicata nell'articolo 11, comma 2 del Regolamento SFDR, di seguito riepilogata:
  - per i FIA: la relazione annuale;
  - per gli OICVM: la relazione annuale;
  - per i fondi pensione: il rendiconto annuale;
  - per le gestioni patrimoniali: la relazione Consob sulla gestione.

## 4. Ambito di applicazione

La presente politica si applica alla SGR, qualificandosi come partecipante ai mercati finanziari, in quanto fornitrice di servizi di gestione patrimoniale, società di gestione di UCITS e di FIA e società di gestione di fondi pensione. La SGR si qualifica anche come consulente finanziaria in ragione della prestazione del servizio di consulenza finanziaria in materia di investimenti.

La presente Politica si applica a tutti i prodotti istituiti e/o gestiti dalla SGR con le modalità e le differenziazioni disciplinate dalla Politica stessa e coerentemente alla documentazione d'offerta e/o contrattuale dei prodotti stessi.

**Sezione:** Policy aziendali  
**Capitolo:** 26  
**Attività:** Politica sulla sostenibilità

## 5. Misurazione e integrazione del rischio di sostenibilità

Il processo decisionale che valuta gli investimenti prevede che, oltre ad aspetti di natura economica e finanziaria, si analizzino anche aspetti ambientali, sociali e di *governance*. Tale processo permette di esaminare il profilo ESG (*Environment, Social, Governance*) degli strumenti oggetto di investimento e di consulenza, di valutarne la relativa esposizione a rischi ESG e di monitorare la gestione delle connesse aree di opportunità e criticità.

L'inclusione dell'analisi del profilo ESG all'interno del processo d'investimento è quindi il principale strumento che permette alla SGR di valutare e garantire un grado di sostenibilità apprezzabile nei suoi investimenti e supportare finanziariamente uno sviluppo sostenibile.

L'inclusione di fattori ESG nella valutazione degli investimenti rappresenta inoltre lo strumento di gestione del rischio legato a quei fattori di sostenibilità extra-finanziaria che non verrebbe altrimenti rilevato. In tal senso, l'analisi dei fattori ESG è anche uno strumento volto a presidiare il valore degli attivi nel lungo periodo e a integrare i rischi climatici e ambientali all'interno della valutazione delle opportunità di investimento.

La selezione degli investimenti da parte dei gestori di portafoglio tiene quindi conto di strategie di esclusione applicabili a tutti i portafogli, di quelle proprie di specifiche categorie di prodotti o strategie ESG, e del livello dei *rating* ESG attribuito agli strumenti oggetto d'investimento. I *rating* ESG possono essere forniti da *info provider* specializzati o sviluppati internamente dalla SGR. Il monitoraggio del rischio di sostenibilità tiene in considerazione anche la concentrazione dei portafogli per le suddette classi di *rating*.

Per i fondi di fondi, le gestioni patrimoniali in fondi e altre tipologie di prodotto assimilate, il controllo dei rischi di sostenibilità viene realizzato attraverso la valutazione delle strategie e degli approcci ESG dei fondi in cui i portafogli sono investiti.

La strategia di inclusione dei fattori ESG è sottoposta alla valutazione del Comitato ESG.

La SGR dispone di una proposta di prodotti finanziari variegata, pertanto, le modalità di misurazione e integrazione dei rischi di sostenibilità si differenziano in base alla tipologia di *asset*, distinguendo primariamente tra investimenti mobiliari liquidi, illiquidi e immobiliari, come descritto nei paragrafi che seguono.

La SGR ha la possibilità di avvalersi di strategie ESG fornite da parti terze, nel momento in cui queste risultano allineate con quanto previsto dalla presente Politica e relative procedure interne.

### 5.1 Investimenti mobiliari liquidi

Le metodologie di integrazione dei fattori ESG sono differenziate in base alle caratteristiche degli strumenti stessi (principalmente differenziando azioni e obbligazioni societarie, obbligazioni governative, obbligazioni sostenibili, FIA e OICR) secondo quanto disciplinato all'interno della *policy* aziendale in materia di investimenti mobiliari liquidi e si basano primariamente sulla combinazione di strategie di esclusione e "*best in class*". Le strategie di esclusione valoriale, normativa e/o settoriale e di selezione negativa sono volte a evitare l'esposizione dei portafogli ad investimenti aventi un profilo di rischio ESG non compatibile con lo *standard* minimo di sostenibilità accettabile da parte della SGR. Le strategie di "*best in class*" consistono nella selezione preferenziale degli emittenti considerati "*leader*" nell'impegno verso le tematiche ESG all'interno del proprio gruppo industriale di appartenenza, cercando di privilegiare gli emittenti di queste realtà a discapito di quelli di realtà considerate "*laggard*" ossia meno impegnate o non attive rispetto alle tematiche ESG.

Tali metodologie sono formulate tramite l'utilizzo di dati forniti da *information provider* specializzati e perseguono l'obiettivo di garantire la coerenza delle valutazioni interne con gli indirizzi forniti dalla

**Sezione:** Policy aziendali  
**Capitolo:** 26  
**Attività:** Politica sulla sostenibilità

*Sustainable Finance Disclosure Regulation* (SFDR) e dalla Tassonomia EU in termini di controllo e riduzione dei principali impatti avversi sulla sostenibilità (PAI) degli investimenti e la promozione di investimenti sostenibili ed ecosostenibili.

Inoltre, la SGR esclude in ogni caso dal proprio universo investibile i titoli emessi da:

- emittenti societari direttamente impegnati nella produzione o commercializzazione di armi controverse vietate da trattati internazionali promossi dalle Nazioni Unite e ratificati dal Parlamento italiano, e il cui uso violi i principi umanitari fondamentali;
- emittenti governativi che siano coinvolti in sistematiche violazioni dei diritti umani.

La verifica circa l'esposizione degli emittenti a suddette tematiche controverse è effettuata tramite dati forniti da *information provider* specializzati.

## 5.2 Investimenti mobiliari illiquidi

Il processo di valutazione e selezione degli investimenti mobiliari illiquidi integra i fattori ESG attraverso la combinazione di strategie di esclusione, "*positive screening*" e "*engagement*" secondo quanto disciplinato all'interno della procedura relativa all'investimento in strumenti di debito e finanziamento per le imprese.

Le strategie di esclusione valoriale, normativa e/o settoriale richiedono l'esclusione di emittenti attivi in settori valutati come controversi (quali, ad esempio, la produzione o commercializzazione di prodotti connessi al gioco d'azzardo, materiale pornografico, ecc..) e attività economiche illegali. La verifica circa l'esposizione degli emittenti a suddette tematiche controverse è effettuata tramite dati forniti da un *information provider* specializzato.

Al fine di contenere il rischio di sostenibilità dei prodotti mobiliari illiquidi, si minimizza l'esposizione verso emittenti che, al momento della valutazione, presentano un profilo di rischio ESG, quantificato tramite *scoring* o *rating* ESG, non compatibile con il livello minimo accettabile da parte della SGR.

L'integrazione dei fattori ESG presuppone anche il perseguimento di una strategia di "*positive screening*" finalizzata alla selezione di emittenti caratterizzati da un profilo di rischio ESG adeguato al momento dell'investimento. L'adeguatezza è da individuare in tutti quegli emittenti in cui non si rendono necessarie azioni strutturali per il miglioramento del profilo di rischio ESG, bensì azioni di miglioramento anche al fine di sfruttare le opportunità di sviluppo e innovazione determinate dai *trend* di sostenibilità.

In ultimo, la SGR, attraverso la strategia di *engagement*, promuove il miglioramento del profilo ESG degli emittenti presenti in portafoglio attraverso la definizione di una serie di obiettivi di sostenibilità, il cui perseguimento è misurato secondo specifici KPI, costantemente monitorati.

Per la misurazione e il monitoraggio del profilo di rischio ESG degli emittenti e la definizione degli obiettivi di sostenibilità, la SGR si avvale di un *information provider* specializzato la cui metodologia è allineata ai principi promossi dalla normativa internazionale e dalle *best practice* di mercato in tema di sostenibilità.

## 5.3 Investimenti immobiliari

Il processo di valutazione e selezione degli investimenti immobiliari integra i fattori ESG attraverso la combinazione di strategie di esclusione, riqualificazione e *engagement* secondo quanto disciplinato all'interno della procedura relativa agli investimenti e disinvestimenti immobiliari.

Nell'ambito della selezione e della valutazione delle opportunità di investimento immobiliari, la SGR si impegna ad escludere Conduttori/Gestori/Venditori e Acquirenti attivi nella produzione o commercializzazione di prodotti connessi a settori controversi (quali, ad esempio, la produzione o commercializzazione di prodotti connessi al gioco d'azzardo, materiale pornografico, ecc..) e attività economiche illegali.



**Sezione:** Policy aziendali  
**Capitolo:** 26  
**Attività:** Politica sulla sostenibilità

La strategia di riqualificazione prevede che vengano selezionati preferenzialmente investimenti in immobili per i quali sono previste opere di riconversione, riqualificazione e recupero degli *asset*, allo scopo di migliorarne le *performance* energetiche, ridurre i consumi energetici e idrici e, ove possibile, ottenere certificazioni Green e/o immobili che sono già stati progettati tenendo conto di specifici criteri e *standard* ambientali.

Per la misurazione e la quantificazione del profilo di rischio ESG di ogni *asset* oggetto di valutazione, la SGR si avvale di uno *scoring* o *rating* ESG, elaborato sulla base di una metodologia che tiene in considerazione l'impatto delle opere di riconversione, riqualificazione e recupero previste, ove rilevante e tecnicamente stimabile. Al fine di contenere il rischio ESG dei propri investimenti, la SGR si pone un limite, in termini di tale *scoring* o *rating* ESG, come requisito minimo per l'approvazione di ogni operazione di investimento. Tale metodologia, sviluppata internamente, può avvalersi del supporto di terze parti per la raccolta e l'analisi dei dati oggetto di valutazione.

La SGR promuove inoltre il miglioramento del profilo ESG degli immobili oggetto di investimento mediante una strategia di *engagement* avente come obiettivo la definizione di un *action plan* da implementare da parte del Conduttore/Gestore di ogni struttura e un costante monitoraggio dei progressi raggiunti.

## 6. Considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità

La SGR considera e persegue attivamente la mitigazione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità ("PAI") come parte della strategia di integrazione dei fattori di sostenibilità nei processi di investimento.

In generale, la considerazione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità si concretizza nella mitigazione di tali effetti negativi attraverso la definizione di:

- a) strategie di esclusione:
  - in cui tra i criteri di esclusione sono da ricercarsi anche indicatori PAI;
- b) il recepimento della definizione di investimenti sostenibili ai sensi del Regolamento UE 2088/2019, e il perseguimento dell'esposizione dei portafogli a tali tipologie di investimenti nell'ambito della gestione attiva anche di prodotti che non hanno un obiettivo di investimento sostenibile:
  - in cui il rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" considera anche la valutazione dei PAI generati dall'investimento e la loro mitigazione;
- c) la definizione di metodologie di attribuzione dei *rating* ESG volte a garantire la coerenza delle valutazioni interne con gli indirizzi forniti dalla *Sustainable Finance Disclosure Regulation* (SFDR) e dalla Tassonomia EU in termini di controllo e riduzione dei principali impatti avversi sulla sostenibilità (PAI) degli investimenti e la promozione di investimenti sostenibili e ecosostenibili:
  - in cui tra i criteri di formulazione dei *rating* ESG sono da ricercarsi anche indicatori PAI;
- d) eventuali tematiche legate ad indicatori PAI di particolare interesse in coerenza con la strategia di investimento caratterizzante i prodotti.

### 6.1 Trasparenza a livello di entità

Come previsto dall'articolo 4 SFDR e dagli artt. 4-10 del Regolamento Delegato di SFDR, la SGR, in qualità di partecipante ai mercati finanziari, redige entro il 30 giugno di ogni anno la "Dichiarazione sui principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità" concernente le politiche di *due*

**Sezione:** Policy aziendali  
**Capitolo:** 26  
**Attività:** Politica sulla sostenibilità

*diligence* per quanto riguarda tali effetti, tenendo debitamente conto delle loro dimensioni, della natura e dell'ampiezza delle loro attività e della tipologia dei prodotti finanziari che rendono disponibili, includendo in tali informazioni almeno quanto segue:

- a) informazioni sulle proprie politiche relative all'individuazione e alla prioritizzazione dei principali effetti negativi per la sostenibilità e relativi indicatori;
- b) una descrizione dei principali effetti negativi per la sostenibilità e di qualsiasi azione adottata in relazione a ciò o, se del caso, programmata;
- c) brevi sintesi delle politiche di impegno ai sensi dell'articolo 3 *octies* della direttiva 2007/36/CE, ove applicabile;
- d) un riferimento alla osservanza dei codici di condotta d'impresa responsabile e delle norme riconosciute a livello internazionale in materia di dovuta diligenza e di reportistica e, se del caso, al grado della loro conformità agli obiettivi previsti dall'accordo di Parigi;
- e) un raffronto storico di tali effetti riferiti al periodo per il quale è stata effettuata la rendicontazione (che comprende dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento) fino ai cinque periodi precedenti.

Detta dichiarazione dovrà essere redatta secondo il *template* previsto dall'Allegato I del Regolamento Delegato di SFDR e pubblicata nella sezione del sito *web* della SGR in cui sono presenti anche le Informativa di sostenibilità dei prodotti ESG o con obiettivi di sostenibilità.

## **6.2 Trasparenza a livello di prodotto finanziario**

Come previsto dall'articolo 7 del Regolamento SFDR, i prodotti che prendono in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità, includono una spiegazione chiara e articolata del modo in cui tali effetti sono presi in considerazione e una dichiarazione attestante che le informazioni relative ai principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità sono disponibili tra le informazioni da comunicare a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 medesimo Regolamento.

## **6.3 Trasparenza a livello di attività di consulenza**

La SGR, tenuto conto della propria dimensione, natura e ampiezza dell'attività e della tipologia dei prodotti finanziari in merito ai quali fornisce consulenza, redige e pubblica – ai sensi dell'art. 4 SFDR e dell'art. 11 del Regolamento Delegato SFDR, sul proprio sito *web* la "Dichiarazione sui principali effetti negativi delle consulenze in materia di investimenti sui fattori di sostenibilità" in merito alla considerazione di tali effetti nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti, descrivendo:

- a) il modo in cui sono utilizzate le informazioni pubblicate dai partecipanti ai mercati finanziari;
- b) se i prodotti finanziari sono classificati e selezionati sulla base degli indicatori elencati nella tabella 1 dell'allegato I del Regolamento Delegato di SFDR e di altri eventuali indicatori e, se del caso, una descrizione della metodologia di classificazione e selezione utilizzata;
- c) eventuali criteri o valori limite basati sui principali effetti negativi elencati nella citata tabella 1 dell'allegato I, utilizzati per selezionare i prodotti finanziari od offrire consulenza finanziaria su di essi.

Qualora la SGR non prenda in considerazione gli effetti delle consulenze in materia di investimenti sui fattori di sostenibilità, ai sensi dell'art. 4 SFDR e dell'art. 13 del Regolamento Delegato SFDR, essa pubblica sul proprio sito *web* la dichiarazione "Mancata presa in considerazione degli effetti negativi delle consulenze in materia di investimenti sui fattori di sostenibilità" descrivendo motivi per cui non prende in considerazione

**Sezione:** Policy aziendali  
**Capitolo:** 26  
**Attività:** Politica sulla sostenibilità

eventuali effetti negativi e, se del caso, informazioni sulla possibilità che intenda prendere in considerazione tali effetti negativi in riferimento agli indicatori elencati nella tabella 1 dell'allegato I del Regolamento Delegato SFDR e, in caso affermativo, sulle relative tempistiche.

## 7. Governance della SGR

Al fine di assicurare una corretta implementazione delle politiche adottate, Euregio Plus ha definito un sistema di *governance* dedicato alla gestione della presente Politica, come nel seguito specificato.

### 7.1 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione:

- valuta e definisce gli indirizzi strategici e di *business* in ambito di sostenibilità e implementazione dei rischi climatici ed ambientali;
- definisce le politiche relative agli aspetti ambientali, sociali e di *governance* (ESG – *Environment, Social, Governance*) e approva la classificazione dei prodotti prevista dalla SFDR, nonché tutti gli adempimenti connessi alla *disclosure* dei prodotti classificati a norma della SFDR;
- è responsabile dell'integrazione dei rischi di sostenibilità, dei rischi climatici ed ambientali nell'organizzazione e nei processi aziendali e, a tal fine, approva la Politica di sostenibilità pubblicata sul sito internet della Società e le ulteriori normative interne impattate.

### 7.2 Comitato ESG

Il Comitato ESG:

- esamina, valuta e formula proposte in materia di strategia ambientale, sociale e di *governance* (limitatamente alle tematiche ESG);
- fornisce supporto consultivo al Consiglio di Amministrazione nella definizione, revisione e implementazione della Politica sulla Sostenibilità;
- collabora, con il supporto della Funzione *Compliance*, al monitoraggio / ricognizione e analisi della normativa in ambito sostenibilità, identificandone i principali impatti e indirizzando sulle singole unità aziendali specifiche attività di adeguamento;

I compiti e la composizione del Comitato ESG sono disciplinati dalla procedura "01.02 - *Governance* della SGR".

### 7.3 Risk Management

La Funzione di *Risk Management*:

- Monitora i limiti interni di integrazione di integrazione dei fattori ESG ed esclusione deliberati dal Consiglio di Amministrazione e predispone l'informativa e la reportistica sulla base di quanto previsto dalla normativa e dalle *policy* e procedure aziendali.

**Sezione:** Policy aziendali  
**Capitolo:** 26  
**Attività:** Politica sulla sostenibilità

## 7.4 Gestori della SGR

I collaboratori alle Aree Investimento e dell'Ufficio Sviluppo Imprese:

- operano nell'ambito delle politiche e strategie ESG deliberate dal Consiglio di Amministrazione e forniscono supporto al Comitato ESG per le tematiche inerenti alla sostenibilità.

## 8. Governance dei prodotti

Nella *product governance* dei prodotti e, per i servizi di gestione patrimoniale, nel contratto di gestione:

- devono essere espressamente indicate le caratteristiche ambientali o sociali eventualmente promosse (in caso di Prodotto ESG);
- devono essere espressamente indicati gli eventuali obiettivi di sostenibilità (in caso di Prodotto con obiettivi di sostenibilità);
- deve essere espressamente indicato se il prodotto o servizio non rientra in una delle precedenti categorie (in caso di Prodotto non ESG);
- il *Target Market* positivo dei prodotti deve includere anche le informazioni in merito agli obiettivi di sostenibilità del cliente;
- devono essere considerati l'integrazione dei rischi di sostenibilità e dei principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità nell'ambito delle valutazioni realizzate per la gestione dei prodotti OICR e FIA.

## 9. Trasparenza nella Documentazione precontrattuale

La Documentazione precontrattuale di tutti i prodotti e servizi offerti dalla SGR devono includere le informazioni su:

- a) le modalità con cui i rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni di investimento;
- b) i risultati della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento;
- c) se per il prodotto o servizio i rischi di sostenibilità non sono ritenuti rilevanti, una spiegazione chiara e concisa al riguardo;
- d) una spiegazione chiara e motivata che indichi se e, in caso affermativo, in che modo un prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità;
- e) una dichiarazione attestante che le informazioni relative ai principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità sono disponibili nella Relazione periodica;
- f) le eventuali ulteriori informazioni previste dall'articolo 136 "Obblighi informativi" Regolamento Intermediari, indicate nell'articolo 1 "Premessa" della presente *Policy*.

Inoltre, la Documentazione precontrattuale dovrà includere le informazioni descritte nei seguenti paragrafi.

### 9.1 Prodotti non ESG

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 7 del Regolamento Tassonomia, e tenendo conto delle date di applicazione previste dall'articolo 27 dello stesso, per i Prodotti non ESG la Documentazione precontrattuale dovrà includere la seguente dichiarazione (di seguito "*Disclaimer non ESG*"):

*"Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili".*

**Sezione:** Policy aziendali  
**Capitolo:** 26  
**Attività:** Politica sulla sostenibilità

## 9.2 Prodotti ESG

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 del Regolamento SFDR, per i Prodotti ESG la Documentazione precontrattuale dovrà includere il *template* previsto dall'Allegato II del Regolamento Delegato di SFDR e le informazioni ivi richieste, se applicabili.

## 9.3 Prodotti con obiettivi di sostenibilità

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento SFDR e dall'articolo 5 del Regolamento Tassonomia, per i Prodotti con obiettivi di sostenibilità la Documentazione precontrattuale dovrà includere il *template* previsto dall'Allegato III del Regolamento Delegato di SFDR e le informazioni ivi richieste, se applicabili.

## 10. Trasparenza nelle Relazioni periodiche

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 11 del Regolamento SFDR, le Relazioni periodiche devono includere:

- a) per i Prodotti ESG, il *template* previsto dall'Allegato IV del Regolamento Delegato di SFDR e le informazioni ivi richieste, se applicabili, e in particolare la misura in cui le caratteristiche ambientali o sociali sono conseguite;
- b) per i Prodotti con obiettivi di sostenibilità, il *template* previsto dall'Allegato V del Regolamento Delegato di SFDR e le informazioni ivi richieste, se applicabili, e in particolare:
  - l'impatto complessivo correlato alla sostenibilità del prodotto finanziario in relazione mediante indicatori di sostenibilità pertinenti; oppure
  - se è stato designato un indice come indice di riferimento, un raffronto tra l'impatto complessivo correlato alla sostenibilità del prodotto finanziario con gli impatti dell'indice designato e di un indice generale di mercato attraverso indicatori di sostenibilità;
- c) le eventuali ulteriori informazioni previste dall'art. 137 "Obblighi di rendicontazione" Regolamento Intermediari, indicate nell'art. 1 "Premessa" della presente *Policy*;

## 11. Documentazione da pubblicare sul sito *internet*

Oltre alla pubblicazione della documentazione a livello societario, per i singoli Prodotti ESG, la SGR deve rendere disponibili, in una sezione ben visibile e facilmente accessibile del sito *web*, le informazioni chiare, concise e comprensibili per gli investitori previste dall'articolo 10 del Regolamento SFDR e dagli artt. 23 ss. Del Regolamento Delegato di SFDR in base alla classificazione del prodotto finanziario ai sensi degli artt. 8 o 9 SFDR.

Tali informazioni devono essere pubblicate in modo accurato, equo, chiaro, non fuorviante, semplice e conciso.

La SGR provvede affinché tutta la documentazione pubblicata sul sito *internet* sia aggiornata, e nel caso di modifica delle informazioni ivi contenute, deve essere pubblicata sul sito *internet* una spiegazione chiara della modifica apportata.

## **12. Documentazione di *marketing***

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 13 "Comunicazioni di *marketing*" del Regolamento SFDR, la documentazione commerciale della SGR deve essere coerente con la documentazione prevista nella presente politica sulla sostenibilità.

## **13. Divulgazione**

La presente Politica, rivolta a tutto il personale della SGR, è pubblicata, oltre che nella sezione dedicata della *intranet* aziendale, anche sul sito internet in ottemperanza agli obblighi di trasparenza indicati dal Regolamento UE 2088 del 27 novembre 2019.